PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLE ZONE DELLE PROVINCIE DI TRIESTE, FIUME, GORIZIA E LUBIANA DANNEGGIATE DALLE OPERAZIONI DI GUERRA

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra.

Alla erogazione della somma a favore dei conduttori di aziende agricole si provvedera' mediante la concessione di un contributo, pari alla somma suddetta, a favore del Settore della zootecnia, della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

Versione in vigore dal 17 ottobre 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra
Estremi	Legge 24 agosto 1941, n. 1045
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-intesi-a-favorire-la-ricostituzione-del-patrimonio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it